II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

relativa a taluni adattamenti delle misure contemplate nel regolamento (CEE) n. 4028/86 applicabili al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(92/86/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3571/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 [3], stabilisce che gli Stati membri presentino alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia;

considerando che con la decisione 88/139/CEE della Commissione [4], modificata da ultimo dalla decisione 91/540/CEE [5], la Commissione ha adottato un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia della Repubblica federale di Germania (1987-1991);

considerando che l'adattamento della capacità è una delle misure più importanti per conseguire gli obiettivi della modifica del programma pluriennale d'orientamento in relazione alla flotta peschereccia dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3571/90 prevede una procedura semplificata per l'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca, nel rispetto dell'economia generale e dei principi di base del regolamento (CEE) n. 4028/86;

considerando che la situazione specifica del territorio suddetto rende particolarmente difficile ottenere informazioni sul numero di giorni di pesca per peschereccio nel periodo precedente l'unificazione tedesca;

considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Se le autorità tedesche certificheranno che tali battelli erano utilizzati esclusivamente in attività di pesca durante gli anni civili in questione, i battelli da pesca dell'ex Repubblica democratica tedesca saranno ammissibili per il rimborso del sussidio comunitario accordato nell'ambito del titolo VII del regolamento (CEE) n. 4028/86, relativo all'adattamento delle capacità, in deroga alle disposizioni degli articoli 23, paragrafo 1, 23, paragrafo 2, lettera b) e 24, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

[1] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 10.
[2] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[3] GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[4] GU n. L 67 del 12. 3. 1988, pag. 14.
[5] GU n. L 294 del 25. 10. 1991, pag. 49.